LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 1^o LUGLIO 1887

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

Luzzatti. Io apprezzo molto questo intendimento della Commissione; ma noi non possiamo qui invertire l'ordine amministrativo del regno, e non possiamo trasferire alla Corte dei conti uffici, che appartengono alla responsabilità del Ministero. Che si richiami, con un ordine del giorno, il Ministero alla stretta e rigorosa osservanza di questa provvida disposizione, che la vostra Commissione convalida con la sua autorità, questo s'intende; ma che diamo alla Corte dei conti un ufficio che sostituisce quello del Ministero, mi pare pericoloso, per l'ordinamento generale dello Stato.

Cavalletto. Presidente della Commissione). Chiedo di parlare.

Luzzatti. Con la migliore volontà di questo mondo, molte volte, si va al di là di quel che si vuole andare. Ora, io pregherei la Commissione, di tradurre questa disposizione in un ordine del giorno, e credo che troverà unanime l'assentimento della Camera; altrimenti io mi associerei al desiderio, che credo sia stato espresso dal ministro delle finanze, che questo articolo sia soppresso.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di par-

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. La cosa, in apparenza semplice, è così grave nella sostanza, che la Camera consentirà che io dia qualche schiarimento.

La Corte dei conti, per la sua legge organica costitutiva, deve osservare la legge e farla osservare. Tutte le volte che un decreto di nomina, o un atto qualunque del potere esecutivo, sia conforme alla legge od ai regolamenti di pubblica amministrazione, deve deliberarne la registrazione. Però, nella stessa legge organica, c'è una distinzione tra alcuni atti pei quali la registrazione può essere ordinata con riserva dal Consiglio dei ministri, e altri atti pei quali il voto della Corte dei conti è definitivo. Ora, se questo articolo, aggiunto dalla Commissione, ha il solo scopo di richiamare la Corte dei conti alla osservanza della legge, come una specie di monitorio, di eccitamento, potrebbe benissimo farsi con un ordine del giorno, se pur ciò non appaia inutile: ma non concepisco un articolo di legge che dica a questa suprema magistratura che deve eseguire la legge, quando questo appunto è l'ufficio suo. Se invece si vuole dare a quest'articolo un significato speciale, non può essere che questo, vale a dire che il rifiuto di registrazione di quei decreti sia definitivo, e quindi sia tolta facoltà ai ministri di ordinarne la registrazione con riserva: ma in questo caso la portata dell'articolo sarebbe assolutamente enorme; e in tutti i modi bisognerebbe compilarlo diversamente.

Ora, siccome il presidente della Commissione ha dichiarato non essere quest'ultimo l'intendimento della Commissione, allora l'articolo come sta riesce perfettamente superfluo: non è che un ammonimento alla Corte dei conti, e se ammonimento è necessario, ripeto che questo si può fare con un ordine del giorno, e non con un articolo di legge.

Del resto posso dichiarare che questo ammonimento non è neanche necessario, poichè a me consta che la Corte dei conti con una deliberazione formale, comunicata a tutti i Ministeri, ha dichiarato che non ammetterà alla registrazione decreti di nomina di ufficiali d'ordine in persona di scrivani straordinari, se prima non sia esaurita la metà dei posti a favore degli scrivani locali.

Di modo che la Corte dei conti da sè ha già fatto quello che si raccomanda coll'articolo 2 di questo disegno di legge.

La Commissione quindi, per fare una cosa corretta, potrebbe convertire l'articolo 2, se crede di mantenerne il concetto, in un ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Cavalletto. (Presidente della Commissione) Finiamo questa questione, che è una questione di parole più che altro, non derogandosi punto con l'articolo aggiuntivo alle leggi vigenti. Effettivamente la Commissione fu indotta a presentare quest'articolo aggiuntivo d'accordo con l'onorevole ministro...

Magliani, ministro delle finanze. Io non sono mai stato interrogato.

Cavalletto. (Presidente della Commissione) Non con lei, col ministro della marineria: il ministro delle finanze non ci entra in questo, perchè è la presente una legge che non porta nessun onere alla finanza.

La Commissione, ripeto, fu indotta a questo articolo dal fatto che effettivamente la legge sui sott' ufficiali non è osservata da tutti i Ministeri.

Alla Corte dei conti si presentano non infrequentemente le nomine dei nuovi ufficiali d'ordine senza dare prospetti comparativi, senza dar spiegazioni in correlazione alla legge sui sott' ufficiali; questo abbiamo potuto rilevare dalle informazioni assunte. Invero dall'epoca della pubblicazione della